

ALLEGATO B

INTERVENTO CODICE 111302

DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE DI INTERVENTO

1. OPERAZIONI ATTIVABILI ED ATTIVITA' AMMISSIBILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nel capitolo 2 del Bando.

Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivabili nell'ambito dell'intervento di codice 111302.

01-Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto ovvero a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso, l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

- a) investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci.
Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
- b) audit e regimi di efficienza energetica; o
- c) studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull'efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l'intervento riguardi un'imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

- investimenti per migliorare l'idrodinamica dello scafo dell'imbarcazione:
 - investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
 - impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l'attrito;
 - sistemi di governo dell'imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l'attività di timoneria in funzione delle condizioni meteo-marine;

- investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - eliche a efficienza energetica, assi compresi;
 - catalizzatori;
 - eliche di manovra installate a poppa e/o a prua
- investimenti destinati alla riduzione dell'energia termica e/o elettrica
 - investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; o
 - investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo.
- investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l'efficientamento energetico:
 - sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi
 - modifiche degli attrezzi da traino;
 - investimenti in sistemi di monitoraggio degli attrezzi da traino.

02-Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell'ambito dell'operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l'utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nei porti pescherecci esistenti, nei luoghi di sbarco, nei ripari di pesca, nelle sale di vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato, nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto ovvero a bordo dei pescherecci. In questo ultimo caso l'operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l'investimento riguardi imbarcazioni da pesca potranno essere riconosciuti:

- gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell'imbarcazione:
 - elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
 - investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
 - generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

03-Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare sono ammessi l'acquisto e l'installazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non potranno riguardare l'incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

04- Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore

L'operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull'efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l'acquisto e l'installazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

05- Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti

L'operazione sostiene investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti, nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti, nei ripari di pesca, nelle sale per la vendita all'asta esistenti, nei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e nelle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
- b) gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:
 - migliorano le infrastrutture dei porti di pesca esistenti, dei luoghi di sbarco, delle sale per la vendita all'asta esistenti, dei centri per la pesatura del prodotto sbarcato e delle infrastrutture collettive per la vendita diretta del prodotto, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
 - facilitano l'osservanza dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato;
 - migliorano la sicurezza dei pescatori attraverso la costruzione o l'ammodernamento di piccoli ripari di pesca

07-Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all'operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca (Porti esistenti, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta esistenti, strutture collettive per la vendita diretta, centri di pesatura). L'operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate e di dotare anche le infrastrutture a servizio dell'attività di pesca di adeguati sistemi per migliorare la tracciabilità delle produzioni. Si sosterranno iniziative che favoriscono l'utilizzo di sistemi di IT e l'uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di *microchip* riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell'Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

54-Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



- vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall'Unione;
- non aumentino la stazza lorda dell'imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio;

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

1. zattere di salvataggio;
2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIRB, SART (search and rescue transponder), l'AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
6. dispositivi lanciasagole;
7. sistemi di recupero dell'uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada ovvero alalunghe l'acquisto dell'ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifuoco, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
9. porte tagliafuoco;
10. valvole d'intercettazione del carburante;
11. rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
12. pompe e allarmi di sentina;
13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
14. porte e boccaporti stagni;
15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
16. corridoi e scale di accesso;
17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
18. sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
5. campagne d'informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55-Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

1. parapetti e ringhiere del ponte;
2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all'equipaggio;
4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell'apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita;
12. strutture a terra per i pescatori dediti alla pesca a piedi destinate a migliorare le condizioni di lavoro, come spogliatoi bagni ed altri servizi igienici, in particolare quelle che incoraggiano e promuovono l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
2. impianti di cucina e cambuse;
3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
5. guide e manuali per migliorare l'igiene a bordo, compresi software.

Se l'operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029. Se l'operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

2. SELEZIONE AL FINANZIAMENTO

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra 0 (il valore 0 potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall'avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale.

Criteri di selezione intervento codice 111302

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T1=NO C=0 T1=SI C=1	0,5	
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2) nel caso in cui il richiedente sia un soggetto privato	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1	0,5	
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Piccola C=0,9 R1=Media C=0,8	4	
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0	0,5	
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0	0,5	
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4 (ULA)=0 C=0 0<R4 (ULA)<=1 C=0,5 R4(ULA)>1 C=1	0,5	
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1	NA	
SR6	Il richiedente ha sede legale in uno dei Comuni ricadenti in Aree Marine Protette, ovvero in Zone Natura 2000 (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0	0,5	
SR7	Numero di pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R7)	R7=N.Max C=1 R7=N.Min C=0	NA	
SR8	Numero di GT dei pescherecci iscritti nell'ufficio marittimo ricadente nell'ambito portuale oggetto dell'iniziativa valida per l'operazione di codice 5 (R8)	R8=GT.Max C=1 R8=GT.Min C=0	NA	
SR9	L'iniziativa riguarda investimenti finalizzati ad una gestione sostenibile della pesca del nasello nelle GSA 9,10 e 11 e in 17 e 18 con i sistemi GNS e LLS, mediante l'adesione alle misure tecniche dei relativi piani sui demersali dell'area Westmed e dell'Adriatico (R9)	R9=SI C=1 R9=NO C=0	0,5	

SR10	Adesione volontaria ad un fermo temporaneo di almeno 15 giorni per il sistema GNS e LLS per la GSA 17 e 18 da effettuare nel periodo 1° febbraio al 30 aprile (R10)	R10=SI C=1 R10=NO C=0	0,5	
SR11	Diminuzione di almeno 5 giorni/mese di attività di pesca ai piccoli pelagici rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii in tutte le GSA per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R11)	R11=SI C=1 R11=NO C=0	0,5	
SR12	Incremento di almeno 15 giorni di interruzione dell'attività di pesca di acciughe e/o sardine da rispettare prima, ovvero dopo il periodo stabilito rispetto quanto riportato nel DM n.217685 del 13.5.2022 e ss.mm.ii per le GSA 17 e 18 per i sistemi PTM, OTM, PS e LA (R12)	R12=SI C=1 R12=NO C=0	0,5	
SR13	Il richiedente ha partecipato o sta partecipando ad attività di recupero di rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (R13)	R13=SI C=1 R13=NO C=0	4	
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi dell'azione (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=media C=0,9 Q1=bassa C=0,8	16	
Q2	Livello di innovazione tecnologica mediante la valutazione del costo degli investimenti a carattere innovativo sul costo totale dell'investimento (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento	10	
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ C=PD/(0,5*PT) PD>0,5*PT C=1	0,5	
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro assegnati a giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ C=PG/(0,5*PT) PG>0,5*PT C=1	0,5	
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione delle persone con disabilità (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0	0,5	
Q6	Età dell'imbarcazione coinvolta nell'iniziativa calcolata secondo quanto previsto dall'art. 6 del Reg. (CEE) n. 2930/1986, abrogato e sostituito dal Reg. (UE) 1130/2017, che definisce le caratteristiche dei pescherecci, e senza rilevanza della frazione di anno (Q6). Nel caso del coinvolgimento di più imbarcazioni si utilizza il valore medio dell'età	Q6=5 C=0 5<Q6<=10 C=0,85 10<Q6<=15 C=0,9 15<Q6<=20 C=0,95 Q6>20 C=1	5	
Q7	L'operazione prevede investimenti finalizzati allo stoccaggio e trattamento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca. (Q7)	C=Costo investimento stoccaggio e trattamento rifiuti/Costo totale dell'investimento	0,5	
Q8	L'iniziativa capitalizza attività già realizzate cofinanziate dal FEAMP o da altri Fondi/Programmi UE o nazionali quali ad esempio Interreg, LIFE, Horizon (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0	0,5	

Q9	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea/nazionali o Strategie macroregionali (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0	0,5	
Q10	L'intervento ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0	0,5	
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di tipologie di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=2 C=0,8 2<O1 C=1	20	
SO2	L'iniziativa riguarda investimenti per lo stoccaggio sia a bordo, che a terra ovvero per la commercializzazione del prodotto soggetto ad obbligo di sbarco ¹ (O2)	O2=NO C=0 O2=SI C=1	5	
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza igienica delle produzioni sia a bordo, che a terra (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	0,5	
SO4	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorarne la sicurezza (O4)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	5	
SO5	L'iniziativa prevede investimenti a bordo delle imbarcazioni da pesca per migliorare le condizioni di lavoro (O5)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	20	
SO6	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati all'adeguamento e/o ammodernamento delle sale per la vendita all'asta (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	NA	
SO7	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati alla costruzione e/o ammodernamento di piccoli ripari di pesca (O7)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	NA	
SO8	L'iniziativa prevede investimenti nei porti per migliorare le condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori (O8)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	NA	
SO9	L'iniziativa prevede investimenti in innovazione per dotare le imbarcazioni da pesca di guide e manuali sulla salute e sulla sicurezza delle attività di pesca e/o l'organizzazione di corsi sulla sicurezza per gli equipaggi dei pescherecci (O9)	O9=NO C=0 O9=SI C=1	0,5	
SO10	Numero di posti barca creati ovvero adeguati (O10)	O10=Min C=0 O10=Max C=1	NA	
SO11	L'iniziativa prevede l'acquisto ed installazione di strumenti (hardware) e software per l'acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici anche per supportare la rete EMODnet (O11)	O11=NO C=0 O11=SI C=1	0,5	

¹ Di cui all'art.15, Reg. 1380/2013 e agli artt.49 bis e quater, Reg. (UE) 812/2015.

SO12	L'iniziativa riguarda gli investimenti destinati a migliorare l'efficienza energetica e la decarbonizzazione delle imprese del settore della pesca (O12)	C=Costo investimento tematico/Costo totale	1	
TOTALE			100	

In fase di verifica amministrativa finale/sopralluogo, l'Amministrazione controlla il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'intervento. Nel caso in cui il richiedente attivi i criteri di selezione SR9 e/o SR10 e/o SR11 e/o SR12, a far data dal decreto di concessione e per 1 anno dovrà rispettare le norme che hanno attivato il criterio

Al fine della liquidazione del contributo, tale punteggio deve comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa in graduatoria in una posizione utile al finanziamento, pena la revoca del contributo.

3. CARATTERIZZAZIONE DELLA SPESA

3.1 SPESE AMMISSIBILI

Nell'ambito delle operazioni attivabili, nell'ambito dell'intervento di codice 111302, le principali categorie di cui al capitolo 5.4 riguardano:

a) Spese per lavori

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa ai lavori, come di seguito illustrata.

Al momento della domanda, la progettazione dei lavori deve essere di livello esecutivo, cioè completa di ogni elaborato, calcolo, e atto autorizzativo comunque denominato, dovuto per legge e necessari alla realizzazione dell'opera.

Le spese per lavori sono ammesse nei limiti degli importi previsti dalle voci di spesa dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Molise, vigente al momento della presentazione della domanda di sostegno. Tali voci di spesa sono quelle utilizzate nel computo metrico di progetto, per l'operazione nel suo complesso, redatto dal tecnico progettista.

Per le categorie di lavori non riportate nel Prezziario Regionale sono ammissibili i c.d. "Nuovi Prezzi", che andranno indicati nel computo metrico con tale dicitura (in sigla "NP"). Non sono ammissibili al finanziamento le spese per "Nuovi Prezzi" concernenti, anche solo parzialmente, lavorazioni e/o voci elementari riconducibili al Prezziario Regionale vigente. Ogni "Nuovo Prezzo" deve essere supportato da apposita perizia asseverata del tecnico progettista attestante motivi e circostanze della scelta, e la congruità del nuovo prezzo determinato.

Il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare offerte, sulla base del computo metrico, ad almeno tre (3) diversi operatori economici. Queste devono riportare, per ciascuna voce di spesa, un prezzo non superiore a quello di riferimento del Prezziario Regionale, nonché il totale complessivo, e il ribasso in percentuale su tale somma, ferma restando la possibilità

di indicare lo sconto specifico su singole voci di spesa, oltre alla tempistica di realizzazione, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

Non sono soggetti al limite previsto per i “Nuovi Prezzi” i manufatti monoblocco prefabbricati, o i manufatti in genere, che per le loro particolari caratteristiche non sono espressamente indicati nel Prezzario Regionale per le Opere Pubbliche della Regione Molise; in tal caso, il computo metrico estimativo può essere sostituito da una quantificazione “a corpo”. L'importo di dette opere è inteso comprensivo di tutti gli oneri di realizzazione delle opere di fondazione, del trasporto, della posa in opera, e di ogni elemento strutturale anche prefabbricato e/o realizzato in calcestruzzo armato precompresso, nonché di ogni altro elemento necessario alla completa realizzazione fisica e funzionale dell'opera. Il bene deve essere congruo all'operazione, e il prezzo deve essere congruo al bene. Tutto questo deve essere supportato da regolare perizia asseverata del tecnico progettista debitamente datata, timbrata e sottoscritta.

Nell'acquisto “a corpo” il richiedente è tenuto all'affidamento dei lavori previo preliminare invito a presentare preventivi sulla base della quantificazione ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati, devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare la dettagliata indicazione delle dimensioni, e delle caratteristiche dell'opera prefabbricata (interasse, pilastri, finiture, altezza di gronda, etc.), nonché dei tempi di consegna, devono essere, infine, datate, sottoscritte, ed evidenziare i costi IVA scorporati dal totale.

Tutti gli operatori economici contattati per offerte e preventivi, devono essere regolari, specializzati e qualificati, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

b) Spese per beni e servizi

Il richiedente è tenuto alla presentazione della completa documentazione relativa alle forniture di beni e servizi, come di seguito illustrata.

I beni acquistati devono essere nuovi di fabbrica, privi di vincoli o pegni fatta eccezione di quanto previsto al capitolo 7.12 del documento Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027.

Per l'acquisto di beni materiali e di servizi il richiedente è tenuto alla procedura negoziata, previo preliminare invito a presentare preventivi ad almeno tre (3) diversi operatori economici. La richiesta di preventivo va fatta a mezzo e-mail o pec, come il relativo riscontro. I preventivi presentati devono essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, e devono riportare:

- numero e data di emissione;

- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione alla CCIAA, della ditta emittente;
- timbro, nominativo, e sottoscrizione del legale rappresentante o suo delegato, della ditta emittente;
- ragione sociale, Cod. Fiscale, Partita IVA, del richiedente;
- dettagliata descrizione del bene (es. dimensioni, consumi energetici, potenza, caratteristiche principali, eventuale matricola, ecc.);
- prezzo imponibile del bene, aliquota I.V.A. cui è sottoposto, ammontare IVA, e importo totale;
- indicazione delle modalità e dei tempi di fornitura;

La scelta del bene o del servizio, che sia più aderente alle esigenze dell'operazione, è effettuata dal beneficiario sulla base di parametri tecnico-economici, e di congruità dei prezzi, evidenziati nella documentazione dei preventivi.

In ogni caso, le ditte contattate per i preventivi di spesa devono essere regolari, specializzate e qualificate, (devono risultare iscritte alla Camera di Commercio, per le classi di attività afferenti alla tipologia di fornitura richiesta, avere stato attivo, ecc.).

La procedura negoziata a mezzo richiesta di preventivi non è dovuta nel caso di fornitura di beni o servizi la cui produzione è garantita da privativa industriale e/o commerciale (esclusiva), o anche di un bene o servizio che per caratteristiche tecniche e grado di perfezione richiesti una sola ditta può fornire; l'unicità del fornitore deve essere certa.

Inoltre, i preventivi devono essere rilasciati da ditte che non hanno il medesimo rappresentante legale/direttore/socio di maggioranza, che non fanno capo ad uno stesso gruppo, e le cui sedi amministrative o legali non abbiano gli stessi indirizzi, e che svolgano attività compatibili con l'oggetto dell'offerta.

c) Acquisto di terreni

L'acquisto di terreni, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'investimento;
- b) la percentuale rappresentata dall'acquisto del terreno non può superare il 10% della spesa totale ammissibile dell'investimento considerato, mentre per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- c) presentazione di una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici di condotta, indipendente o debitamente autorizzato, che attesti il valore di mercato del terreno, solo nei casi in cui non sia possibile averne conoscenza in modo diverso.

La precedente lettera b) non si applica nel caso di operazioni relative alla conservazione dell'ambiente, quando sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'acquisto è stato effettuato sulla base di giustificati motivi e di una decisione positiva da parte dell'Autorità di Gestione;

- b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione positiva dell'AdG;
- c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'Autorità di Gestione;
- d) l'acquisto è effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
- e) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante il terreno

d) Acquisto di edifici

L'acquisto di edifici già costruiti, salvo quanto previsto dal regolamento specifico FEAMPA, è spesa ammissibile nei limiti del valore del bene indicato nella successiva lettera a), e massimo il 60% della spesa ammissibile, purché sia direttamente connesso all'investimento oggetto dell'istanza di sostegno, alle seguenti condizioni:

- a) sia presentata una perizia giurata di parte, redatta da un valutatore qualificato che attesti il valore di mercato del bene e la conformità dell'immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, nonché alle disposizioni dettate a tutela del paesaggio e degli altri eventuali vincoli gravanti sull'area interessata;
- b) la perizia giurata di cui alla precedente lettera a) espliciti i punti non conformi quando l'investimento prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario;
- c) l'immobile non abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo;
- d) l'immobile sia utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'Autorità di Gestione;
- e) l'edificio sia utilizzato conformemente alle finalità dell'investimento.
- f) l'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, di rapporto di coniugio o regolato da patto civile di solidarietà, ovvero l'assenza di ipotesi di collegamento e/o controllo ai sensi dell'art.2359 e ss del Codice Civile tra il beneficiario e l'alienante l'edificio.

e) Spese generali

Le spese generali sono ammissibili se sono collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) le spese ammissibili sono quelle previsti da tale normativa connesse alla realizzazione degli interventi;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 6% sulle attrezzature e 12% sulle opere murarie, dell'importo totale delle altre spese ammissibili a

beneficiare del finanziamento FEAMPA. La percentuale indicata è valida per le spese riferite unicamente ad un progetto finanziato. Nel caso in cui fanno riferimento a più attività il calcolo avverrà mediante l'applicazione di equi "criteri di imputazione", secondo un metodo di ripartizione oggettivo, giustificato.

Nell'ambito di dette spese rientrano a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- le spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all'operazione, se previsto da prescrizioni dell'AdG;
- le spese di progettazione e di direzione dei lavori
- le spese per la costituzione di ATI/ATS etc.;
- nel caso di sovvenzioni globali, gli interessi debitori pagati dall'intermediario designato, prima del pagamento del saldo finale del programma operativo, previa detrazione degli interessi creditori percepiti sugli acconti;
- le spese per consulenza tecnica e finanziaria, comprese quelle per la predisposizione dell'istanza, nonché le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata;
- le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'AdG;
- i costi relativi alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.);
- ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario, anche soggetto pubblico, purché direttamente afferenti a dette operazioni;
- spese di materiale di consumo per la realizzazione dell'intervento entro i limiti del costo unitario previsto per legge;
- le spese relative alla gestione amministrativa dell'operazione (locazioni, telefono, luce, riscaldamento, personale amministrativo, canoni, manutenzione attrezzature ufficio, carta, fotocopie, ecc.) da computare per quota parte di utilizzo del progetto.

Nell'ambito delle spese generali per la progettazione, direzione lavori, consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

In alternativa per i costi indiretti sostenuti dal beneficiario è possibile applicare un tasso forfettario fino al 7 % dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile.

3.2 SPESE NON AMMISSIBILI

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 non sono ammissibili i seguenti costi:

- a) gli interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono di interessi o di commissioni di garanzia;
- b) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % delle spese totali ammissibili dell'operazione interessata; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15 %; per gli strumenti finanziari, le percentuali indicate si applicano al contributo del programma versato al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all'importo del prestito sottostante;
- c) l'imposta sul valore aggiunto («IVA») salvo i casi ivi previsti e specificati nel paragrafo 7.5.

Fatte salve le previsioni specifiche relative al Fondo FEAMPA, sono altresì non ammissibili:

- i costi relativi a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, nonché le spese relative ad operazioni escluse dall'ambito di applicazione, ai fini del sostegno, del Reg.(UE) 2021/1139;
- i deprezzamenti e le passività;
- gli interessi di mora;
- le perdite sul cambio, le commissioni e altri oneri per operazioni relative a prodotti finanziari ai sensi dell'articolo 1 lett. u) del Decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

In base all'articolo 66 del CPR, non sono ammissibili le spese per una delocalizzazione, come definita all'articolo 2, punto 61-bis regolamento (UE) 651/2014.

Inoltre, ai sensi dell'art.13 del Reg.(UE) 2021/1139, non sono ammissibili al sostegno le seguenti operazioni o spese:

- a) operazioni che aumentano la capacità di pesca di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 19 del Reg.(UE) 2021/1139;
- b) l'acquisto di attrezzature che accrescono l'abilità di un peschereccio di individuare i pesci;
- c) la costruzione, l'acquisto o l'importazione di pescherecci, salvo altrimenti disposto dall'articolo 17 del Reg.(UE) 2021/1139;
- d) il trasferimento o il cambio di bandiera di un peschereccio verso paesi terzi, anche attraverso la creazione di imprese comuni con partner di paesi terzi;
- e) l'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, salvo altrimenti disposto dagli articoli 20 e 21 del Reg.(UE) 2021/1139;
- f) la pesca sperimentale;
- g) il trasferimento di proprietà di un'impresa;
- h) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di reintroduzione o altra misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di

ripopolamento sperimentale;

- i) la costruzione di nuovi porti o di nuove sale per la vendita all'asta, a eccezione dei nuovi luoghi di sbarco;
- j) meccanismi di intervento per il ritiro di prodotti della pesca o dell'acquacoltura dal mercato, in via temporanea o permanente, allo scopo di ridurre l'offerta per evitare il calo dei prezzi o provocarne l'aumento, salvo altrimenti disposto dall'articolo 26, paragrafo 2, del Reg.(UE) 2021/1139;
- k) investimenti a bordo dei pescherecci necessari per conformarsi ai requisiti imposti dal diritto dell'Unione in vigore al momento della presentazione della domanda di sostegno, compresi i requisiti previsti dagli obblighi contratti dall'Unione nell'ambito di ORGP, salvo altrimenti disposto dall'articolo 22 del Reg.(UE) 2021/1139;
- l) investimenti a bordo di pescherecci che hanno svolto attività di pesca per meno di 60 giorni nel corso dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
- m) la sostituzione o l'ammodernamento di un motore principale o ausiliario di un peschereccio, salvo altrimenti disposto dall'articolo 18 del Reg.(UE) 2021/1139.